

10 NOV. 2009

N° 6547/09

TRIBUNALE DI GENOVA
II SEZIONE CIVILE

**ORDINE DI SERVIZIO RELATIVO AL PASSAGGIO DEL PRESIDENTE DI SEZIONE
DOTT. CLAUDIO VIAZZI ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE :**

**Il Presidente ff. della II sezione civile del Tribunale
di Genova**

Preso atto del passaggio del Presidente di Sezione dott. Claudio Viazzi all'incarico di Presidente del Tribunale, divenuto operativo in data odierna e ritenuta pertanto la necessità di adottare le misure organizzative più idonee – tenendosi conto in primo luogo delle esigenze di limitare al massimo i disagi per l'utenza e l'aggravio di lavoro per la cancelleria – conseguenti al suddetto trasferimento;

Sentiti a tal fine, i giudici ed i GOT della sezione, nonché la responsabile della cancelleria addetta alla sezione che hanno formulato ciascuno il proprio punto di vista e le proposte relative alle modalità di gestione del ruolo delle cause assegnate al giudice trasferito fino all'arrivo almeno di un nuovo giudice in sezione;

Considerato che le questioni da risolvere concernono : a) le modalità di gestione del calendario delle udienze già fissate; b) l'assegnazione della quota di cause nuove di spettanza del giudice venuto a mancare; c) la sorte delle cause la cui udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta davanti al Presidente dott. C. Viazzi e nelle quali i termini per il deposito di conclusioni e repliche sono maturati o matureranno dopo comunque il trasferimento; d) la gestione, infine, delle cause che andranno a precisazione delle conclusioni nelle prossime udienze fissate in calendario dal giudice trasferito;

Rilevato che la soluzione organizzativa più razionale individuata consiste nella provvisoria assegnazione del ruolo, interamente a definizione monocratica, del Presidente dott. C. Viazzi ad un GOT , evitando così, per le fasi di trattazione e istruttoria, "congelamenti" di fatto vietati dalle vigenti direttive del CSM o ridistribuzioni altamente disfunzionali del ruolo medesimo tra gli altri giudici ordinari della sezione;

Ritenuto inoltre che tale soluzione organizzativa appare consentita dalla normativa primaria vigente che nel prevedere il ricorso al GOT in caso di "mancanza" del giudice ordinario, si riferisce anche all'ipotesi della vacanza venutasi a creare nell'ufficio a seguito di tramutamento, nonché risulta pienamente conforme alle prescrizioni del CSM laddove subordinano l'attribuzione ad un GOT del ruolo del giudice trasferito all'impossibilità di ricorrere ad altri strumenti di mobilità, in quanto i due magistrati distrettuali in servizio sono già impegnati in altri incarichi di supplenza continuativa, non si può ricorrere alla tabella infradistrettuale in cui il Tribunale di Genova è solo "tributario" verso Chiavari e non viceversa ed il Tribunale di Genova, da ultimo, ha al momento una scopertura d'organico preclusiva oggettivamente di soluzioni quali applicazioni o supplenze interne all'ufficio con altri giudici professionali;

Che infine, quanto all'individuazione dei GOT da destinare provvisoriamente alla gestione del ruolo del Presidente, sono attualmente disponibili in sezione le dott.sse Barbara D'Arrigo e A. Piotto, e la dott. P. Bonsignore (applicata con provvedimento 1° agosto 2008, assegnata all sez. III civile quanto meno per il restante periodo dell'anno);

ntto ciò premesso :

DISPONE

- 1) A decorrere dal 28 ottobre 2009 alla copertura del posto d'organico lasciato vacante in sezione dal Presidente dott. C. Viazzi tutte le cause relative alle udienze già in calendario del ruolo del giudice trasferito, di rito ordinario e di rito speciale, saranno assegnate al GOT Barbara D'Arrigo ;
- 2) Il GOT terrà le proprie udienze nella stessa stanza già assegnata al dott. VIAZZI all'XI piano e nell'aula destinata allo svolgimento delle udienze di rito speciale;
- 3) Nell'assegnazione delle nuove cause il suddetto GOT sarà inserito tra la dott.ssa Casale e la dott.ssa V. Albino con l'attribuzione di n. 2 fascicoli per ogni turno di assegnazione in base alla data della prima udienza di scadenza;
- 4) Le cause con precisazione delle conclusioni già effettuata alla data del 28 ottobre e termini non interamente maturati per il deposito di conclusionali e repliche verranno definite dal GOT, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto appelli su sentenze dei GdP, sinistri mortali e cause di responsabilità extracontrattuale o contrattuale di valore superiore ad € 50.000;
- 5) Le cause fissate a precisazione delle conclusioni verranno definite dal GOT fatta eccezione per quelle appartenenti alle tipologie di cui al punto precedente;
- 6) La cancelleria provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti alle disposizioni del presente ordine di servizio compresa l'affissione del medesimo in cancelleria e nella bacheca della stanza d'udienza e la sua comunicazione al signor Presidente del Tribunale ed al Consiglio dell'ordine degli avvocati:

enova, 28 ottobre 2010

Il Presidente f.f.della II sezione civile
(dott. Valeria Albino)

